

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione I Civile

Verbale di udienza

All'udienza del 25.05.2026 celebrata nella forma a trattazione scritta dal Giudice *dr. Alfredo Dell'Utri*, nel procedimento iscritto al n° 2167 / 2025 - r.g. pendente

tra



c/

MINISTERO DELL'INTERNO

letti ed esaminati gli atti;

IL GIUDICE

Rilevato che il ricorrente, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giulia Vicari e dall'Avv. Mariantonietta Madeo, provvedeva al deposito telematico di "*Note di trattazione scritta*" con le quali chiedeva di accogliere la domanda formulata nell'atto introduttivo atta ad accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis del ricorrente.

Lette le note difensive autorizzate sopra richiamate;

considerato che, come recita l'ultimo comma dell'art. 127 ter c.p.c. "*Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti*" e che la parte ha provveduto nei termini specificati dalla norma;

considerata la causa matura per la decisione;

provvede come da allegata sentenza.

All'udienza a trattazione scritta del 25.05.2026 il procuratore del ricorrente conclude riportandosi ai motivi dedotti nel proprio atto introduttivo.

Il Giudice, valutati gli scritti difensivi come discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al termine della stessa, “*deposita la sentenza nei successivi trenta giorni*” (art. 281sexies co. 3 c.p.c.).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

Il Giudice della 1^a Sezione Civile, Dott. Alfredo Dell'Utri, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 2167/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili

TRA

 (USA), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giulia Vicari e dall'Avv. Mariantonietta Madeo con studio in Roma, alla Via Magna Grecia 39, ed ivi elettivamente domiciliato in virtù di procura prodotta in atti.

– ricorrente –

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede a Roma in Piazza del Viminale n. 1, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.

– parte resistente –

e con l'intervento del Pubblico Ministero.

– interveniente necessario –

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.

Il Tribunale, in composizione monocratica così provvede:

- accoglie la domanda diretta a ottenere la cittadinanza italiana *iure sanguinis*;

-per effetto riconosce al ricorrente la cittadinanza italiana per la discendenza da cittadino italiano;

lascia le spese di lite a carico del ricorrente.

Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché si proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove tali incombenzi siano previsti dalla legge, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. portante la data del 19.02.2025 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* – accertare, quindi, di essere cittadino italiano sin dalla nascita - deducendo che:

risulta essere discendente in linea retta della Sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] (PA),

contraeva matrimonio con il sig. [REDACTED] e dall'unione coniugale, in data 05.01.1913 nasceva nel New Jersey (USA), la Sig.ra [REDACTED]

La Sig.ra [REDACTED] contraeva matrimonio con il [REDACTED]

e dall'unione coniugale, in data 13.06.1940 nasceva nel New Jersey (USA), la Sig.ra

[REDACTED], e dall'unione coniugale col Sig. [REDACTED] in data

[REDACTED] nasceva in California (USA), il [REDACTED].

Dall'unione coniugale tra il sig. [REDACTED] e la [REDACTED],

in data [REDACTED] Texas (USA), il Sig. [REDACTED],

odierno ricorrente.

Quanto sopra riportato risulta puntualmente documentato in atti.

Il Ministero dell'Interno, regolarmente costituito, non è comparso.

Ciò premesso, occorre considerare la data in cui la causa *de quo* veniva iscritta al Ruolo Generale presso il Tribunale di Palermo.

Infatti, il Decreto Legge n. 36 del 28.03.2025, convertito nella Legge n. 74 in data 23.05.2025, ha riformato la materia della cittadinanza.

Come risulta notorio, il Decreto Legge viene emanato dal Governo in casi eccezionali di necessità e urgenza, con valore di Legge, che entra subito in vigore e dev'essere convertito in Legge – entro 60 giorni – dal Parlamento.

Tale *iter* di conversione, nel caso del Decreto Legge n. 36, veniva ottemperato.

Pertanto, per la domanda giudiziale presentata in data successiva al giorno 28 marzo si applica la normativa prevista nella riforma mentre, per quella presentata “*non oltre le 23:29, ora di Roma*” si continua ad applicare la normativa ante riforma.

Nel caso di specie, tuttavia, l'iscrizione al Ruolo Generale della causa in oggetto avveniva il **21.02.2025**, ossia in data anteriore al citato Decreto Legge. Ciò comporta che la normativa da applicare in relazione alla richiesta di acquisto della cittadinanza italiana *iure sanguinis* risulta essere quella anteriore alla riforma.

Ancora preliminarmente, occorre rilevare che la competenza risulta essere del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana *ratione materiae* alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani; ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie *ratione temporis*).

Occorre poi evidenziare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555/12 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.

Ancora, la stessa Corte, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 1, n. 1, della legge 555/12, nella parte in cui non

prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, sussistendo una palese discriminazione in danno dei figli di donne cittadine.

Si deve poi aggiungere che seppure sia possibile rinunciare alla cittadinanza con atto consapevole e volontario, la prova deve essere fornita da chi si oppone alla ricognizione del diritto (v. sul punto Cass. SS. UU. 25.2.2009, n.4466).

D'altro canto, nel solco di tale orientamento la stessa Corte ha precisato che *“secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (...).* (Cass. SS.UU. 24.8.2022, n.25317).

Per ultimo, occorre richiamare la Circolare n.K.8/2/99 del 24.02.1999 del Ministero dell'Interno-Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze, per i cittadini appartenenti a Paesi il cui ordinamento si ispira a criteri diversi da quelli previsti per l'ordinamento italiano, si possono riscontrare discordanze tra le generalità indicate nei documenti rilasciati dal paese d'origine e le generalità riportate nei documenti italiani. *“In taluni ordinamenti, infatti, è previsto che il nome imposto alla nascita sia seguito dal nome del padre, dal nome del nonno e dall'eventuale cognome, mentre in altri le donne, a seguito del matrimonio, acquistano il cognome del coniuge, anche se straniero e con quello vengono poi identificate per il loro ordinamento...Ne consegue che l'istituto del cognome è diversamente disciplinato dalle norme dei vari ordinamenti statali”.*

Facendo applicazione di tali principi, nel merito la discendenza trova riscontro nella documentazione depositata e pertanto il ricorrente risulta essere cittadino italiano fin

dalla nascita in quanto discendente dalla Sig.ra [REDACTED] nata il [REDACTED] (PA).

In conclusione, la domanda dev'essere accolta e deve essere dichiarato che il ricorrente risulta essere cittadino italiano, disponendosi la trasmissione al Ministero dell'Interno per i conseguenti provvedimenti.

Le spese del giudizio restano a carico del ricorrente.

Il Giudice

Dott. Alfredo Dell'Utri

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Alfredo Dell'Utri, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.